



COMUNE DI SALUGGIA

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I
COMUNI DI SALUGGIA, FONTANETTO PO E
CERRINA. APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTIDUE** del mese di **NOVEMBRE** nella Sala delle adunanze alle ore **14,30**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

PRESENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola

ASSENTI

BIANCO Renato

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* **Dr.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS** - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FIRMINO BARBERIS** - *Sindaco* - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SALUGGIA, FONTANETTO PO E CERRINA. APPROVAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 33 del 13/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata sciolta la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Saluggia e San Sebastiano da Po;
- la segreteria comunale di Saluggia risulta vacante e che attualmente è retta dal segretario comunale d.ssa Maria Grazie De Santis, in qualità di reggente a scavalco;

Constatato che a seguito di un incontro fra i Sindaci dei Comuni di Fontanetto Po, Saluggia e Cerrina è emersa la volontà di unificare il servizio relativo alla segreteria comunale stipulando apposita convenzione;

Che l'Agencia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata recentemente soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L.31.5.2010 n. 78 convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122 è stato stabilito che al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agencia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agencia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati;

Viste le linee di indirizzo approvate dal C.d.A. della Ex Agencia Autonoma Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali con deliberazioni n.150/99, n.135/2000, n.164/2000, n.113/2001, n.270/2001, n.181/2002, n.17/2003, in materia di convenzioni di segreteria;

Visto lo schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, da stipularsi tra le amministrazioni interessate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che la deliberazione di cui alla presente proposta rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti il vigente Statuto comunale ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Saluggia, Fontanetto Po e Cerrina, composto da n. 10 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* Firmino BARBERIS, quale legale rappresentante dell'Ente alla stipula della convenzione, in nome e per conto del Comune di Saluggia.
3. Di inviare la presente deliberazione ai Comuni di Fontanetto Po e Cerrina, nonché all'Agencia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte per gli adempimenti di propria competenza.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI SALUGGIA, FONTANETTO PO, CERRINA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra il Comune di SALUGGIA C.F. 84501250025 (classe 3° _____) legalmente
rappresentato dal Sindaco, _____, il Comune di FONTANETTO PO
C.F. 00347340028 (classe 4°) legalmente rappresentato dal Sindaco
_____, ed il Comune di CERRINA C.F. 82003120068
(Classe 4°) legalmente rappresentato dal Sindaco _____ si
conviene e si stipula
quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di SALUGGIA con delibera di C.C. n. _____
del _____, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione comunale di FONTANETTO PO con delibera di C.C. n.
_____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
e l'Amministrazione comunale di CERRINA con delibera di C.C. n.
_____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art.
98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del
D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di SALUGGIA (VC) (**Classe 3°**), di FONTANETTO PO (VC), (**Classe 4°**) e
CERRINA (AL) (**Classe 4°**), stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi
dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma
associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della
relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di SALUGGIA assume la veste di Comune capo convenzione, presso il quale
viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario
incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni TRE (3).

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di SESSANTA (60)
giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri
Comuni ai sensi di legge.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di SALUGGIA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di FONTANETTO PO e CERRINA.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di SALUGGIA sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei tre Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Il calendario dei giorni di presenza sarà indicativamente il seguente:

lunedì – mercoledì – giovedì	Saluggia
martedì	Fontanetto Po
venerdì	Cerrina

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di SALUGGIA, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per le funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 60% a carico del Comune di SALUGGIA;
- b) 20% a carico del Comune di FONTANETTO PO;
- c) 20% a carico del Comune di CERRINA

Ogni semestre il Comune di SALUGGIA comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni

convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a carico entro i trenta giorni successivi.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro

Segretario in disponibilità incaricato dall’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall’Agenzia o dal Vicesegretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune Capo convenzione, che provvede, in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati a nominarlo tra i dirigenti, ovvero, in mancanza di questi, scelto tra le figure apicali in servizio negli Enti convenzionati stessi in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 98, del D.Lgs.vo 267/2000, a turno qualora in tutti i Comuni convenzionati fosse prevista tale figura.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e

le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all’art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di SALUGGIA

Comune di FONTANETTO PO

Comune di CERRINA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SALUGGIA, FONTANETTO PO E CERRINA. APPROVAZIONE

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**
f.to dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**
f.to rag. Lorena Tiozzo

Il Sindaco illustra la proposta.

Olivero chiede spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato alla scelta dei comuni di Fontanetto Po e Cerrina.

Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell'argomento si rimanda allo strumento elettronico della registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 22.11.12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione,

Udito il dibattito;

Con voti favorevoli ed unanimi.

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Saluggia, Fontanetto Po e Cerrina, composto da n. 10 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* Firmino BARBERIS, quale legale rappresentante dell'Ente alla stipula della convenzione, in nome e per conto del Comune di Saluggia.
- Di inviare la presente deliberazione ai Comuni di Fontanetto Po e Cerrina, nonché all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte per gli adempimenti di propria competenza.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Firmino BARBERIS

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Maria Grazia De Santis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saluggia, li'

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Grazia DE SANTIS

=====

N..... /12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal ... 30.11.12 al15.12.12

Saluggia, li' 30.11.12

L'ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

.....

=====

***Divenuta esecutiva il ai sensi dell'art.
134, 3° comma, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00***

Saluggia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS